

5.4. In riferimento ai due punti precedenti, non si dovrebbe piuttosto auspicare l'applicazione progressiva di un solo sistema a tutti i contribuenti di uno stesso Stato membro?

5.5. Affinché il progetto CCCTB assicuri maggiore trasparenza, sarà opportuno affidare ad un organo transnazionale il compito di provvedere alla definizione dell'imponibile comune ai fini della dichiarazione dell'imposta?

5.6. Con il progetto CCCTB, gli Stati membri che hanno optato appunto per la CCCTB ripercuoteranno sulle aliquote le disparità impositive dissimulate nel calcolo delle basi imponibili. La base imponibile comune moltiplicherà ulteriormente il numero delle aliquote (perlomeno di quelle nominali)? La concorrenza fiscale rischia di accendersi a livello dell'annuncio delle aliquote. Uno studio della Commissione risalente al 2001 rilevava che la forte disomogeneità delle aliquote nominali era la

principale responsabile delle distorsioni economiche originare dalla concorrenza fiscale!

5.7. Se gli scarti tra le aliquote d'imposta dovessero persistere (contrariamente alla recente tendenza all'avvicinamento), o persino accentuarsi, tra gli Stati membri che hanno optato per la CCCTB, non si potrebbe prevedere in questi paesi l'istituzione di un'aliquota minima d'imposta? Questa aliquota potrebbe essere, ad esempio, immediatamente inferiore a quella adottata dai nuovi Stati membri. Questi paesi non vedrebbero modificarsi la situazione per quanto riguarda l'importazione di capitali esteri. Quanto agli altri Stati membri, essi potrebbero adottare un'aliquota d'imposta più elevata senza temere una politica fiscale esterna troppo aggressiva nei confronti del loro capitale economico.

Bruxelles, 13 dicembre 2007.

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema *Impatto delle norme ambientali europee sulle trasformazioni industriali*

(2008/C 120/15)

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 16 febbraio 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema:

Impatto delle norme ambientali europee sulle trasformazioni industriali

La commissione consultiva per le trasformazioni industriali, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 13 novembre 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore PEZZINI e dal correlatore NOWICKI.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 12 dicembre 2007, nel corso della 440^a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 137 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. La politica dell'ambiente costituisce oggi una delle principali sfide sociali per i poteri pubblici e per i responsabili dell'economia. La lentezza con cui i problemi ambientali vengono affrontati su scala globale non può più costituire un alibi per rinviare i cambiamenti normativi e comportamentali necessari ad assicurare l'obiettivo fondamentale dell'UE, cioè realizzare uno sviluppo sostenibile.

1.2. L'industria europea dispone di un potenziale rilevante per diventare un'economia sostenibile, ma il suo successo dipenderà sempre più dalle capacità innovative che saprà immettere nelle mutazioni industriali imposte dall'apertura dei mercati, dal processo di globalizzazione e dai cambiamenti tecnologici e cognitivi, accelerati dalle crescenti sensibilità verso i principi di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

1.3. Il Comitato ritiene che, sia da parte di tutti gli operatori economici e sociali, pubblici e privati, che da parte dei responsabili politici e delle autorità pubbliche, debba esserci la piena consapevolezza di essere di fronte ad una nuova rivoluzione industriale, che pone al centro dello sviluppo la qualità della vita e dell'ambiente ed impone un nuovo modo, integrato, di progettare, di produrre, di consumare, di conservare e di gestire le risorse naturali.

1.4. Il Comitato ritiene urgente passare da un atteggiamento difensivo e reattivo ad un atteggiamento convinto e proattivo, che prepari il futuro mediante il varo, a livello dell'UE e degli Stati membri, di un quadro chiaro e stabile di azioni positive su base sostenibile in grado di accelerare:

— lo sviluppo e la messa in applicazione di tecnologie pulite di processo e di prodotto,

- la promozione di uno spirito imprenditoriale convinto ed attento alle produzioni manifatturiere ecocompatibili,
- la formazione di personale tecnico qualificato.

1.5. Il CESE ritiene importante che questo nuovo approccio proattivo sia basato sulla prevenzione piuttosto che su interventi correttivi a posteriori, così come su procedure unificate per tutti i soggetti, nell'ambito di un codice europeo per l'ambiente, utile per il legislatore, per gli operatori e per i consumatori.

1.6. Il Comitato è convinto che lo sviluppo tecnologico e l'innovazione debbano ricadere soprattutto nella sfera di responsabilità primaria dell'imprenditore e delle autorità pubbliche: tuttavia, sia gli imprenditori che le autorità devono essere stimolati, incoraggiati e sostenuti da opportune politiche europee, nazionali e locali, e da partenariati pubblico-privati, che semplifichino e liberino risorse, fondamentali, per rispondere a queste sfide.

1.7. Il Comitato ritiene essenziale che, a livello dell'UE, le nuove e sostenibili iniziative industriali vengano integrate dai fondi strutturali, dai programmi comunitari di innovazione, ricerca e formazione, e dagli strumenti finanziari pertinenti.

1.8. Il Comitato ricorda alla Commissione e agli Stati membri la necessità di accelerare l'adozione di misure concrete di semplificazione, per eliminare gli adempimenti superflui e per ridurre i crescenti costi economici, connessi agli adempimenti burocratici e tecnici dell'attuale legislazione ambientale, la quale dovrà essere razionalizzata e coerentemente consolidata.

1.8.1. È necessario uno stretto coordinamento e lo sviluppo, ai vari livelli, di una serie di politiche e di strumenti oltre alla realizzazione di una politica ambientale, che sia il più possibile chiara, *user-friendly* e senza oneri finanziari supplementari, specie per le piccole e medie imprese. Il principio «legiferare meno e meglio» deve tradursi in testi consolidati e coerenti di prescrizioni ambientali, che diano certezza giuridica e trasparenza al processo di adeguamento delle mutazioni industriali, e siano indirizzati ad una miglior tutela delle risorse e dell'ambiente e all'applicazione di innovazioni tecnologiche sostenibili e competitive sui mercati globali. Le PMI devono essere messe in grado di assorbire i costi di conformità senza compromettere il proprio vantaggio competitivo.

1.9. Il Comitato sottolinea l'importanza di adottare rapidamente una strategia comunitaria integrata di lungo termine, che dia certezza ai decisori pubblici e privati, per far fronte agli adattamenti tecnologici e organizzativi necessari per rispettare standard avanzati di tutela ambientale.

1.10. Il Patto di stabilità e di crescita potrebbe eventualmente essere rimodulato, per meglio recepire gli obiettivi delle strategie di Lisbona e di Göteborg, in termini di sostenibilità ambientale, per incoraggiare con chiarezza e trasparenza e senza distorsioni della concorrenza i necessari investimenti pubblici, a lungo termine, escludendoli dalla definizione di «deficit pubblico».

1.11. Gli Stati membri dovrebbero includere nei loro rapporti annuali, relativi al processo di Lisbona, le specifiche dei

piani d'investimento annuali, da loro promossi, in tema ambientale, così come i risultati delle valutazioni ex post dei loro interventi legislativi e finanziari. Tali dati già disponibili, dovrebbero specificare meglio la parte ambientale che dovrebbe divenire parte integrante di una relazione di sintesi della Commissione, da presentare ogni anno al Consiglio europeo di primavera, al Parlamento, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

1.12. Il Comitato ritiene importante che le politiche nazionali evidenzino gli impatti positivi che i diversi strumenti economici e incentivi fiscali hanno sull'ambiente. Questo vale soprattutto per l'imposizione fiscale — con auspicabili soluzioni europee ⁽¹⁾ — che si riflette:

- sull'attività produttiva e sul lavoro,
- sull'uso delle risorse naturali,
- sui livelli di inquinamento ambientale,
- sulle scelte di elevata protezione ambientale,
- sulle innovazioni tecnologiche ambientali di processo, di prodotto e di organizzazione.

1.13. Occorre accelerare la definizione di obiettivi quantificabili e condivisi, per dare operatività alle decisioni, peraltro ambiziose, prese dal Consiglio europeo di primavera e dal successivo Consiglio Ambiente.

1.14. Il Comitato riafferma il ruolo fondamentale che le parti sociali, e i rappresentanti della società civile organizzata in sede interprofessionale o settoriale, devono svolgere ai vari livelli, a partire da quello europeo, per affrontare le problematiche della competitività, dell'energia e dell'ambiente: queste incidono infatti in modo significativo su molte industrie, impongono aggiustamenti strutturali importanti, soprattutto nel settore manifatturiero, e necessitano di uno stretto coordinamento e di una impostazione integrata, accompagnati da uno sforzo continuo di semplificazione e snellimento burocratico.

1.15. Ai problemi ambientali, all'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali e alla creazione di nuove opportunità di mercato rispettose dell'ambiente e di nuova e più qualificata occupazione, consapevole dei vincoli ambientali, deve far riscontro, secondo il Comitato, un contesto che sia favorevole all'impresa ed ai lavoratori e che sappia sostenere le capacità innovative di questi ultimi nonché gli sforzi economici, sociali, culturali e formativi ai quali essi sono costantemente sollecitati, per potersi misurare competitivamente sul mercato.

1.16. Come è stato più volte ribadito dal CESE, dai vertici della Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo, è indispensabile ridurre il carico amministrativo e burocratico che grava sulle imprese per poterne liberare le forze economiche e sociali e reindirizzarle all'ammmodernamento sostenibile del contesto e delle strutture produttive ed organizzative.

⁽¹⁾ Cfr. Sistema di Eurovignette — Direttiva 2006/38/CE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

1.17. Occorre dare seguito ad una politica integrata d'impresa di tipo proattivo, che sappia coniugare l'impegno per la tutela ambientale con il rafforzamento della competitività e salvaguardare la qualità della vita e del lavoro, migliorando i livelli di occupazione e garantendo delle risorse umane consapevoli e qualificate: il potenziamento dei programmi di RST e dei programmi Innovazione e competitività e LIFE+ deve essere realizzato attraverso un miglioramento della facilità d'accesso a, e in sincronia con, gli strumenti di intervento strutturale e di coesione territoriale.

1.18. A livello dei programmi formativi ed educativi, gli sforzi comunitari di sviluppo della società della conoscenza devono essere indirizzati all'integrazione degli aspetti ambientali, a cominciare dalla scuola primaria, per arrivare alla formazione professionale, manageriale e scientifica.

1.19. Gli aspetti sociali, economici e ambientali devono essere considerati con coerenza nelle loro implicazioni interne ed internazionali, in modo che le imprese possano misurarsi su un piede di parità con il mercato globale e che la realizzazione dello sviluppo sostenibile tenga conto della nuova e più grande interdipendenza che si è venuta a creare tra paesi e grandi aree economiche continentali.

1.20. L'Europa deve potersi esprimere con una sola voce nelle sedi bilaterali e multilaterali per assicurare, anche attraverso l'inserimento negli accordi negoziati all'interno dell'OMC e sul piano bilaterale, oltre alla dimensione sociale, anche una forte dimensione di rispetto ambientale.

2. Introduzione

2.1. Il Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007 ha dedicato un'attenzione del tutto particolare ai temi dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, formulando obiettivi concreti.

2.1.1. L'obiettivo ipotizzato è quello di ridurre le emissioni di CO₂ tra il 20 e il 30 %, entro il 2020, e tra il 60 e l'80 %, entro il 2050, rispetto ai livelli del 1990.

2.2. Già la relazione annuale 2007 della Commissione sullo stato di avanzamento della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione ha posto l'accento sull'importanza dei cambiamenti climatici, delle eco-innovazioni, dell'efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabili e dei mercati dell'energia.

2.2.1. La relazione ha sottolineato che l'impegno in questi settori dovrebbe condurre a soluzioni efficaci dei problemi ambientali, all'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali e alla creazione di nuove opportunità di mercato e di nuova occupazione.

2.3. Dal canto suo, il Consiglio Ambiente del 20 febbraio 2007 ha sottolineato la complementarità tra la rinnovata strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile e la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, nonché il contributo essenziale che la seconda fornisce all'obiettivo prioritario dello sviluppo sostenibile. Il Consiglio ha ribadito altresì l'importanza di una tutela dell'ambiente rafforzata, da considerare come uno dei tre pilastri essenziali dello sviluppo sostenibile, e la necessità di integrare gli aspetti ambientali in tutte le politiche.

2.4. Una politica ambientale ben concepita, che prenda in debita considerazione i necessari periodi d'adattamento e integri i principi di una migliore regolamentazione e di una semplificazione legislativa e burocratica, può contribuire positivamente alla competitività, alla crescita e all'occupazione, attraverso la promozione attiva dell'ecoinnovazione e dell'efficienza delle risorse. Vanno evitate rincorse legislative, che sottopongano a modifiche continue la legislazione esistente.

2.5. Il Consiglio ha impegnato la Commissione a presentare rapidamente un Libro verde sugli strumenti basati sul mercato come mezzi d'azione in materia ambientale. In esso dovranno essere indicati i possibili nuovi strumenti per la politica ambientale, efficaci sotto il profilo dei costi, da utilizzare insieme alla regolamentazione e agli incentivi finanziari, all'interno dei paesi membri. Tali misure dovrebbero evitare di produrre distorsioni sleali, ma anche perseguire una efficienza ambientale, in tutti i singoli settori produttivi salvaguardando l'adattamento di soluzioni locali a problemi locali.

2.5.1. Come sottolineato dal Comitato, «perché una strategia per lo sviluppo sostenibile possa davvero dare un impulso reale, essa deve tuttavia venir realizzata mediante obiettivi e progetti concreti e misurabili, basati su analisi rigorose». Il documento del Consiglio di riesame della *Strategia dell'Unione per lo sviluppo sostenibile* «elenca invece un notevole numero di obiettivi e di misure, senza però porli in relazione con un'analisi quantificata dei dati e delle tendenze né con un'analisi qualitativa delle tematiche e dei problemi»⁽²⁾.

2.6. È quindi essenziale che la CCMI affronti l'ampia tematica dell'impatto della regolamentazione europea in materia ambientale sulle mutazioni industriali, tenendo conto dell'esperienza che il CESE e la CCMI stessa hanno sviluppato tramite l'elaborazione di numerosi pareri in proposito.

2.7. Il Consiglio Competitività del 4 dicembre 2006 aveva sottolineato l'importanza di promuovere l'ecoinnovazione (in particolare nell'industria), la competitività, la ricerca e sviluppo, sfruttando pienamente le potenzialità offerte dai mercati guida in settori quali:

- le tecnologie sostenibili con un impatto ridotto sull'ambiente e sicure,
- l'eco-progettazione dei prodotti,
- le fonti di energia rinnovabili,
- l'efficienza energetica, il risparmio delle risorse naturali e
- i servizi idrici.

A questi si dovrebbe aggiungere anche l'uso efficiente dei materiali⁽³⁾.

2.7.1. L'obiettivo è di far sì che l'Europa sia all'avanguardia nell'eco-innovazione e diventi la zona del mondo più efficiente in materia di utilizzo dell'energia.

⁽²⁾ Cfr. parere esplorativo NAT/348 — GU C 168 del 20.7.2007, relatore: RIBBE.

⁽³⁾ Parere CESE sul tema *Lo sviluppo sostenibile come forza trainante delle trasformazioni industriali*, CCMI/029 — GU C 318 del 23.12.2006.

2.8. Negli ultimi anni, l'azione volta al contenimento della domanda ha formato oggetto di approfondite riflessioni da parte della CCMI, in particolare nei pareri del Comitato economico e sociale europeo del settembre 2003 e del settembre 2006 ⁽⁴⁾ rispettivamente dedicati ai temi *Le trasformazioni industriali: situazione attuale e prospettive future — un approccio globale e Lo sviluppo sostenibile come forza trainante delle trasformazioni industriali*. Tali pareri erano volti principalmente a studiare la dinamica di «uno sviluppo che soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro» ⁽⁵⁾.

2.9. Nel presente parere d'iniziativa si vorrebbe, invece, approfondire la tematica dal lato dell'offerta di produzioni eco-sostenibili e analizzare le norme europee in materia ambientale, che incidono profondamente sul *modus operandi* delle industrie produttrici e distributrici, con un impatto crescente sui prodotti, sui processi e sui servizi offerti.

2.10. La politica integrata dei prodotti (IPP), una volta definita e valutata in tutte le sue conseguenze operative, diventerà parte integrante della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile. Tutti i prodotti hanno un impatto sull'ambiente, sia durante la loro produzione che durante il loro uso e smaltimento finale. Lo stesso vale anche per i servizi. L'UE cerca inoltre di stimolare la partecipazione degli operatori economici e della società civile alla protezione dell'ambiente tramite misure quali il *label* ecologico, il sistema comunitario di gestione ambientale e di audit o gli accordi volontari.

2.11. Un'efficace protezione dell'ambiente passa attraverso una valutazione precisa dell'impatto che le decisioni e le azioni umane hanno sull'ambiente. Le ripercussioni sull'ambiente possono essere esaminate sia preventivamente, grazie al sistema di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati, sia a posteriori, grazie a controlli ambientali da effettuare negli Stati membri coinvolgendo tutti i soggetti interessati.

2.11.1. La stessa attenzione deve essere riservata alla politica industriale sostenibile e al consumo sostenibile.

2.12. Inoltre i danni alle aree naturali protette, i danni all'ambiente acquatico e la contaminazione dei suoli sono ormai oggetto di sanzioni. Il principio «chi inquina paga» è stato effettivamente concretizzato con l'adozione, nel 2004, della direttiva sulla responsabilità ambientale, in base alla quale al responsabile dei danni ambientali può essere imposta la riparazione dei danni medesimi. Esistono oramai inoltre normative europee sulla gestione dei rifiuti, sugli imballaggi, sull'inquinamento acustico, idrico e atmosferico, sui cambiamenti climatici, sui rischi naturali e tecnologici, sugli incidenti connessi a determinate sostanze pericolose ⁽⁶⁾.

2.13. In un mercato sempre più globalizzato, l'incorporazione sistematica dei requisiti ambientali nella concezione dei

prodotti ⁽⁷⁾ per ridurre l'impatto negativo sull'ambiente durante tutto il ciclo di vita è un obiettivo di ampia portata e forma oggetto di esplicite normative europee. La questione si inserisce nel quadro delle priorità a suo tempo delineate dal Sesto programma d'azione in materia di ambiente (2002-2012) dell'Unione europea, che prevedeva l'elaborazione ed il varo di sette strategie tematiche ⁽⁸⁾ sulle quali il CESE ha avuto modo di esprimere il proprio parere, e che riguardano, sia in generale che in particolare, il sistema produttivo e distributivo.

2.14. Una concezione dei prodotti e dei processi produttivi e distributivi rispettosa sin dall'origine delle prescrizioni ambientali è un obiettivo pienamente condivisibile per la CCMI: esso deve essere attuato come parte integrante della strategia di Lisbona, per restituire competitività ad una industria europea in trasformazione, non solo in una dimensione di sviluppo sostenibile e coeso ma anche in quella di una semplificazione e snellimento degli oneri tecnico-amministrativi per le imprese, e specie quelle di minori dimensioni.

2.15. Definire un quadro di coerenza per l'integrazione dei requisiti ecologici nella concezione, sviluppo, distribuzione e smaltimento di tutti i prodotti che consumano energia, equivale a coprire oltre il 70 % dei prodotti in libera circolazione sul mercato interno ⁽⁹⁾. Tale quadro non è limitato agli aspetti di rendimento energetico ma si applica a tutti gli aspetti d'impatto ambientale (emissioni solide, gassose, sonore, elettromagnetiche, ecc.).

2.16. Sul sistema produttivo e distributivo si ripercuotono tuttavia anche una serie nutrita di regolamentazioni con incidenza ambientale, che vanno a trasformare profondamente il modo di produrre e di erogare servizi nell'Unione. Tale corpo legislativo necessita di trasparenza, semplificazione e consolidamento. L'impegno comunitario in materia ambientale incide infatti in modo trasversale su tutte le misure adottate dalle altre politiche: dalla standardizzazione tecnica alla regolamentazione delle sostanze chimiche del regolamento REACH, dalle misure di politica del lavoro a quelle relative al mercato interno ed all'interscambio di beni e servizi.

2.17. L'attuazione delle politiche deve tener conto dell'impatto degli effetti collaterali, che spesso riducono la portata degli obiettivi principali ⁽¹⁰⁾ ma con pesanti conseguenze non volute sulla economia, in assenza di una valutazione complessiva, inserita in un quadro integrato ⁽¹¹⁾.

⁽⁷⁾ Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁸⁾ Trattasi di strategie tematiche relative a:
— inquinamento atmosferico,
— ambiente marino,
— uso sostenibile delle risorse naturali,
— prevenzione e riciclaggio dei rifiuti,
— tutela dei suoli,
— uso dei pesticidi,
— ambiente urbano.

⁽⁹⁾ Cfr. direttiva 2005/32/CE.

⁽¹⁰⁾ Cfr. TEN/274, relatore: IOZIA e TEN/287, relatore: ZBORIL.

⁽¹¹⁾ Cfr. parere TEN/286 sull'Uso dei biocarburanti/progressi compiuti, relatore: IOZIA.

⁽⁴⁾ CCMI/002 e CCMI/029 — GU C 318 del 23.12.2006.

⁽⁵⁾ CCMI/029 — GU C 318 del 23.12.2006, paragrafo B.

⁽⁶⁾ Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso II).

3. Il quadro attuale delle misure comunitarie in campo ambientale

3.1. La politica dell'ambiente costituisce oggi una delle principali sfide sociali per i poteri pubblici e per i responsabili dell'economia. La lentezza con cui i problemi ambientali vengono affrontati su scala globale non può più costituire un alibi per rinviare i cambiamenti normativi e comportamentali che sono necessari per assicurare l'obiettivo fondamentale dello sviluppo sostenibile, che rappresenta una sfida globale a cui sono confrontati anche i nostri partner nel mondo intero.

3.2. Lo sviluppo sostenibile deve condurre, a parere del Comitato⁽¹²⁾, ad una società europea più prospera e più giusta, garante di un ambiente più pulito, più sicuro e più sano, che offra una migliore qualità di vita e di lavoro a noi stessi, ai nostri figli ed ai nostri nipoti: questo implica però una maggiore coerenza tra le politiche e gli strumenti adottati nell'UE, per assicurare un ambiente proattivo e non burocratico, che rispetti le dimensioni economiche e sociali delle mutazioni industriali e rafforzi le capacità delle imprese a competere efficacemente, in un contesto globale.

3.3. Il progresso della scienza e della tecnologia è indispensabile per conciliare la crescita economica con la sostenibilità sociale e ambientale. Come ha sottolineato il Comitato in un suo recente parere, «per garantire il nostro futuro (ad esempio riguardo alle questioni dell'energia e del clima), per conservare e migliorare la nostra attuale posizione nel contesto globale, come pure per non danneggiare bensì rafforzare il modello sociale europeo è assolutamente necessario ottenere risultati tecnico-scientifici di eccellenza e trasformarli in potenziale economico competitivo»⁽¹³⁾.

3.4. Nel Settimo programma quadro 2007-2013 di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, la priorità attribuita alla tematica ambientale risulta evidente: in proposito il CESE ha evidenziato come «la salvaguardia dell'ambiente riveste un'importanza fondamentale per la qualità della vita e per le condizioni di vita stesse delle generazioni attuali e future. L'obiettivo di individuare e risolvere i problemi in questo campo — siano essi imputabili all'uomo o alla natura — è particolarmente ambizioso, e probabilmente anche imprescindibile. Si tratta di un compito strettamente legato a problemi che interessano le politiche e i settori di ricerca più svariati (politica economica, energetica, sanitaria e agricola), i compiti di monitoraggio e infine, tenuto conto delle implicazioni globali, anche gli accordi internazionali»⁽¹⁴⁾.

3.4.1. Le Piattaforme tecnologiche europee⁽¹⁵⁾ rappresentano uno strumento importante per sbloccare il potenziale innovativo

⁽¹²⁾ GU C 117 del 30.4.2004, sulla strategia di sviluppo sostenibile.

⁽¹³⁾ GU C 325 del 30.12.2006, parere sul tema *Sfruttare e sviluppare il potenziale dell'Europa nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione*, relatore: WOLF (parere esplorativo).

⁽¹⁴⁾ GU C 185 dell'8.8.2006, sui programmi specifici del VII PQ 2007-2013, relatori: WOLF e PEZZINI.

⁽¹⁵⁾ Le Piattaforme tecnologiche europee (EPT) sono organizzazioni private informali che raggruppano tutti gli attori rilevanti (*stakeholder*) intorno ad una visione ed un approccio comune, per lo sviluppo di tecnologie in un particolare settore o di alcune aree, concentrandosi su questioni strategiche in cui la crescita, la competitività e la sostenibilità future dell'Europa dipendono da importanti progressi tecnologici. All'inizio del 2007 sono state rilevate 31 EPT. Cfr. *Terzo rapporto sulle Piattaforme tecnologiche europee al lancio del PQ7*. Marzo 2007, Commissione europea.

dell'Europa. A queste si aggiunge il Piano d'azione delle tecnologie ambientali, che fa riferimento ai «Mercati guida».

3.4.2. Il settore manifatturiero continuerà ad essere significativo per l'attività economica europea, a condizione che la sua evoluzione faccia continuo riferimento ai nuovi parametri di tutela della qualità della vita e dell'ambiente e a una sana gestione delle risorse in termini di:

- nuovi modelli di business,
- prodotti e servizi a forte valore aggiunto,
- ingegneria industriale avanzata, utilizzando processi altamente ecotecnologici,
- tecnologie e scienze produttive emergenti, per stabilire standard ecologici e tecnologici,
- aggiornamento dei modelli di RST e delle infrastrutture dell'istruzione, integrando in essi i nuovi parametri ambientali,
- sviluppo degli appalti verdi,
- nuove forme di finanziamento di tecnologie ambientali, previste dal Piano d'azione⁽¹⁶⁾,
- migliore applicazione della ricerca e di standard tecniconormativi.

3.5. Gli **strumenti della politica di coesione 2007-2013** dedicano ampio spazio, tra gli obiettivi prioritari, a quelli dello sviluppo sostenibile e mirano a favorire le sinergie tra la dimensione sociale e quella ambientale, con una dotazione globale di 308 miliardi di euro: «Occorre tener conto della protezione dell'ambiente nella preparazione dei programmi e dei progetti volti a promuovere lo sviluppo sostenibile»⁽¹⁷⁾.

3.5.1. Il FESR sostiene programmi in materia di sviluppo regionale, di cambiamento economico, di potenziamento della competitività e di cooperazione territoriale su tutto il territorio dell'UE. Tra i suoi obiettivi di finanziamento figurano anche la protezione dell'ambiente, la ricerca nonché la prevenzione dei rischi in questo importante settore, soprattutto nelle regioni in ritardo di sviluppo.

3.5.2. Il Fondo di coesione contribuisce a promuovere interventi nei settori dell'ambiente e delle reti di trasporti transeuropee. Attualmente, esso si attiva per gli Stati membri aventi un reddito nazionale lordo (RNL) inferiore al 90 % della media comunitaria⁽¹⁸⁾, anche se vi è scarsità di fondi per infrastrutture ferroviarie rispetto al trasporto su strada con effetti preoccupanti sull'ambiente e sulla qualità della vita.

3.5.3. È prevista una nuova concentrazione della spesa per la coesione su tematiche comuni: tra di esse figurano la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e l'imprenditorialità, la società dell'informazione, i trasporti, l'energia, comprese le fonti rinnovabili, la protezione dell'ambiente e infine le tematiche legate alle risorse umane e alla politica del mercato del lavoro.

⁽¹⁶⁾ Cfr. COM(2004) 38 def.: *Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea*.

⁽¹⁷⁾ 2006/702/CE: decisione del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione.

⁽¹⁸⁾ Articolo 2 e segg. del regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94.

3.5.4. Peraltro il Comitato ricorda che «i **fondi strutturali e di coesione** hanno anticipato di molto l'attuazione della strategia di Lisbona in tutte le sue dimensioni (crescita, coesione, occupazione, qualità del lavoro, sostenibilità ambientale) e hanno contribuito a consolidare il modello sociale europeo»⁽¹⁹⁾.

3.5.5. Il programma quadro per la competitività e l'innovazione PIC 2007-2013, che ha avuto un riscontro più che favorevole da parte del Comitato⁽²⁰⁾, comprende, tra l'altro, il **Programma energia intelligente — Europa**, volto a promuovere lo sviluppo sostenibile nel settore energetico e a migliorare, oltre all'efficienza energetica, la sicurezza degli approvvigionamenti e delle fonti rinnovabili. Dal canto suo, lo strumento finanziario **LIFE PLUS**, anche se purtroppo con una dotazione finanziaria troppo modesta⁽²¹⁾, vuole contribuire allo sviluppo di approcci e strumenti innovativi, al consolidamento della base delle conoscenze per la formulazione, il monitoraggio e la valutazione, allo sviluppo di capacità, allo scambio di buone pratiche, al miglioramento della *governance* ambientale e relativa diffusione delle informazioni e infine ad una sensibilizzazione alle tematiche ambientali.

3.5.6. Come ricordato in precedenti pareri del Comitato, sono da menzionare, inoltre, i finanziamenti individuali concessi dalla BEI a favore dei progetti destinati alla protezione dell'ambiente. Essi rappresentavano un terzo del totale dei finanziamenti individuali, che nel 2005 sono stati pari, nell'Unione europea, a 10,9 miliardi di euro.

3.5.7. Come il Comitato ha avuto modo di sottolineare, «in un contesto come il nostro, aperto alla competizione globale, una strategia di *governance* per uno sviluppo territoriale socialmente responsabile deve assicurare dinamiche durature di sviluppo economico e di elevata qualità sociale» così da permettere «livelli elevati di sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, sia sul piano della produzione che su quello del consumo»⁽²²⁾.

3.5.8. Del resto, sempre a parere del Comitato, dato che il 40 % delle emissioni di CO₂ proviene dalle città, è prioritaria una politica in materia di pianificazione urbanistica «anche ai fini del rispetto delle norme e dei valori limite stabiliti dall'UE per la qualità dell'aria nelle città ...»⁽²³⁾.

3.6. Occorre, peraltro, rilevare che l'attuale disciplina sugli aiuti di Stato in tema ambientale, sulla quale il CESE ha avuto modo di pronunciarsi⁽²⁴⁾, riconosce tre principali tipi di aiuti:

— aiuti al funzionamento, concessi per la gestione dei rifiuti e per il risparmio energetico,

⁽¹⁹⁾ GU C 93 del 27.4.2007, relatore: DERRUINE.

⁽²⁰⁾ GU C 65 del 17.3.2006, relatori: WELSCHKE e FUSCO.

⁽²¹⁾ GU C 255 del 14.10.2005, relatore: RIBBE.

⁽²²⁾ GU C 318 del 23.12.2006, sul tema *La governance territoriale delle trasformazioni industriali*, relatori: PEZZINI e GIBELLIERI.

⁽²³⁾ GU C 168 del 20.7.2007, sul tema *Trasporti nelle aree urbane e metropolitane*, relatore: RIBBE.

⁽²⁴⁾ GU C 318 del 23.12.2006, sulla riforma degli aiuti di Stato, relatore: PEZZINI, ed in particolare il paragrafo 3.10 «In tema di aiuti ambientali, l'inquadramento comunitario degli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente resterà in vigore fino al 2007. Anche in questo caso è importante perseguire gli obiettivi stabiliti dalla strategia di Lisbona, facilitando la realizzazione del sistema di scambio di emissioni di CO₂ (ETS *National Allocation Plans*), nell'ambito degli obiettivi del protocollo di Kyoto».

— aiuti alle attività di assistenza-consulenza in materia ambientale, destinati alle piccole e medie imprese (PMI)⁽²⁵⁾,

— aiuti agli investimenti necessari a soddisfare obiettivi ambientali, a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente.

Tale regime dovrà essere rivisto entro la fine del 2007.

3.7. Secondo il Comitato, occorre al più presto:

— migliorare e potenziare il sistema per lo scambio di quote di emissioni⁽²⁶⁾,

— sviluppare la cattura e lo stoccaggio del carbonio,

— limitare le emissioni prodotte dai trasporti,

— concentrare l'attenzione sulla crescita sostenibile,

— esplorare le possibilità di risparmio energetico offerte dal miglioramento dell'informazione dei consumatori e dall'applicazione delle linee guida relative al consumo energetico degli edifici così come dalla futura carta europea de diritti dei consumatori di energia⁽²⁷⁾.

3.7.1. Finora i miglioramenti in termini di efficienza dei carburanti sono stati in parte vanificati soprattutto dall'aumento del trasporto di merci e di passeggeri, che ha prodotto un incremento netto delle emissioni di gas ad effetto serra (cfr. la banca dati dell'*International Climate Change Partnership* — Agenzia europea dell'ambiente)⁽²⁸⁾. A livello locale permangono gravi problemi, tra cui in particolare la congestione del traffico, l'inquinamento acustico e le emissioni di particolato, anche se lo sviluppo tecnologico, nel campo dei filtri, potrà dare, in futuro, buoni risultati⁽²⁹⁾.

3.8. **Sul piano regolamentare e normativo**, anche in campo ambientale, la situazione applicativa non appare soddisfacente se è vero che l'ultimo *Internal Market Scoreboard*, presentato nel febbraio del 2007, indica che il più alto numero di infrazioni alle disposizioni di mercato interno riguardano proprio il settore ambientale. Tali infrazioni sono arrivate a rappresentare oltre il 18 % di tutte le infrazioni: se ad esse si aggiungono quelle in materia di energia e trasporti, si arriva a circa un terzo di tutte le infrazioni⁽³⁰⁾.

⁽²⁵⁾ Cfr. COM(2007) 379 def. dell'8.10.2007, in particolare i paragrafi: 5.2; 5.3; 5.4; 5.5.

⁽²⁶⁾ GU C 221 del 17.9.2003, in merito alla *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (COM(2001) 581 def. — 2001/0245 (COD))*, GU C 221 del 17.9.2002, pag. 27.

⁽²⁷⁾ Cfr. COM(2007) 386 def. sul quale il CESE (sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione) sta elaborando un suo parere.

⁽²⁸⁾ GU C 80 del 30.3.2004: *Meccanismi basati sui progetti — Protocollo di Kyoto (II)*, relatrice: LE NOUAIL MARLIÈRE.

⁽²⁹⁾ GU C 318 del 23.12.2006, sul tema *Strategia tematica sull'ambiente urbano*, relatore PEZZINI.

⁽³⁰⁾ Cfr. *Scoreboard 15 bis, Internal Market, December 2006*, pag. 21. (http://ec.europa.eu/internal_market/score/docs/score15bis/score15-bis_en.pdf) *Breakdown of infringement proceedings per sector — Figure 16: «Environment», «energy and transport» and «taxation and customs union» account for half of the infringement proceedings.*

3.8.1. Il primo atto legislativo comunitario che si è posto tra i suoi obiettivi principali l'applicazione del principio «chi inquina paga» è stata la direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale: tale direttiva aveva a suo tempo ottenuto una valutazione molto favorevole da parte del Comitato⁽³¹⁾ perché è intesa a prevenire i danni e a riportare la natura alle condizioni originarie.

3.8.2. Nel 2006, al fine tra l'altro di migliorare, semplificare e snellire l'impianto regolamentare, normativo ed amministrativo, si è avviata la revisione di diversi atti legislativi, tra i quali:

- **la direttiva 2002/95/CE RoHS**, che prevede il divieto e la limitazione di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente ed alcuni ritardanti di fiamma nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
- **la direttiva 2002/96/CE**, nota anche come WEEE, volta a prevenire e limitare il flusso di rifiuti di apparecchiature destinati alle discariche, attraverso politiche di riuso e riciclaggio degli apparecchi e dei loro componenti,
- **la direttiva IPPC — *Integrated Pollution and Prevention Control***, per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento,
- **la direttiva quadro sui rifiuti**⁽³²⁾, tramite la fusione di tre precedenti direttive.

3.8.3. Ad avviso del Comitato, si tratta di occasioni importanti offerte ai produttori per integrare gli aspetti ambientali nella propria strategia imprenditoriale a lungo termine, e per creare opportunità di mercato, attraverso migliori prestazioni ambientali nei prodotti e nei processi produttivi.

3.8.4. Nell'ambito della strategia della politica integrata dei prodotti (*Integrated product policy* — IPP) un'importanza particolare, come è stato sottolineato dal Comitato in un suo parere in proposito⁽³³⁾, deve essere attribuita alla direttiva quadro 2005/32/CE EUP (*Ecodesign* dei prodotti che consumano energia): tale direttiva, che interessa tutte le apparecchiature che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile, si propone l'obiettivo di promuovere un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione di numerosi settori industriali.

3.8.5. Il regolamento (CE) n. 1907/2006, meglio noto come REACH — *Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals* — si sostituirà a circa quaranta regolamentazioni, creando un sistema unico per tutte le sostanze chimiche. Su questo regolamento il Comitato aveva, in passato⁽³⁴⁾, espresso alcune perplessità, a causa della sua complessità e dell'ampiezza degli allegati tecnici.

3.9. **Sul piano delle misure volontarie**, sono stati approntati vari strumenti validi, che vanno dagli accordi ambientali e dal marchio di qualità ecologica europeo al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS): a questi si aggiungono i quadri proposti in tema di responsabilità sociale d'impresa e di sviluppo di un territorio socialmente responsabile.

3.9.1. Nel Piano d'azione in materia di **accordi ambientali**, presentato dalla Commissione nel luglio del 2002⁽³⁵⁾ e su cui il CESE si è a suo tempo pronunciato⁽³⁶⁾, era stato indicato come obiettivo principale quello di «semplificare l'ambiente regolamentare, attraverso una nuova azione coordinata», conformemente al mandato ricevuto dal Consiglio europeo di Lisbona, confermato a Stoccolma, a Laeken e quindi a Barcellona, al fine di garantire certezza giuridica e facilitare il dinamismo degli operatori economici.

3.9.2. Peraltro, già dal 1996 la Commissione aveva lanciato gli accordi volontari ambientali. Si tratta infatti di strumenti di autoregolamentazione e di coregolamentazione che hanno il vantaggio di sfruttare l'attitudine anticipativa dell'industria e di fornire soluzioni efficaci e adeguate ai problemi. Tali strumenti assicurano una maggiore rapidità di realizzazione e un sostanziale «miglioramento delle procedure legislative, nel senso di renderle meno complesse, più snelle, più comprensibili e più vicine ai cittadini dell'Unione», favorendo «l'adozione di accordi volontari ambientali, a livello comunitario»⁽³⁷⁾.

3.9.3. Il Comitato sottolinea in proposito che «la Commissione dovrebbe sempre considerare se gli obiettivi che si intende raggiungere necessitano effettivamente di un quadro regolamentare, oppure sia sufficiente un'autoregolamentazione o una coregolamentazione. Il Comitato ritiene che tra diverse opzioni, occorra perseguire quella che possa garantire gli stessi obiettivi a costo inferiore e con minori oneri amministrativi e garantisca la maggior trasparenza e la maggior partecipazione possibile alle parti interessate»⁽³⁸⁾.

3.9.4. Quanto al **marchio di qualità ecologica europeo**, che le imprese possono richiedere ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 per promuovere i prodotti aventi un minore impatto ambientale a preferenza di altri prodotti della stessa categoria e per fornire ai consumatori informazioni precise e scientificamente accertate sui prodotti, il suo potenziale successo potrebbe essere appannato solo dal proliferare di marcature comunitarie e di marchi aggiuntivi ecologici nazionali: «il riferimento all'adozione di diversi sistemi di etichettatura ambientale (includere le dichiarazioni ed autocertificazioni ecologiche) lascia perplessi, rispetto alla necessità di prevedere ulteriori strumenti e tipologie di controllo da dover in seguito effettuare, a livello di Stato membro, per verificarne la veridicità. A questo proposito, il Comitato nel proprio parere sul nuovo regolamento Ecolabel⁽³⁹⁾ aveva espresso la propria opposizione alla «proliferazione» di etichette ambientali, in quanto fattore di confusione per il consumatore, oltre che di possibile errore»⁽⁴⁰⁾.

3.9.5. Sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), il Comitato si è espresso più che positivamente⁽⁴¹⁾ ritenendolo «strumento utile a perseguire l'obiettivo essenziale di promuovere modelli di

⁽³¹⁾ GU C 241 del 7.10.2002, relatrice: SANCHEZ.

⁽³²⁾ COM(2005) 667 def.

⁽³³⁾ GU C 117 del 30.4.2004, relatore: PEZZINI.

⁽³⁴⁾ GU C 294 del 25.11.2005, relatore: BRAGHIN.

⁽³⁵⁾ COM(2002) 412 def. — Comunicazione della Commissione — *Gli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d'azione «Semplificare e migliorare la regolamentazione».*

⁽³⁶⁾ GU C 61 del 14.3.2003, relatore: GAFO FERNÁNDEZ.

⁽³⁷⁾ GU C 61 del 14.3.2003.

⁽³⁸⁾ Parere esplorativo del CESE 1238/2007 — INT/347: *Semplificazione del contesto normativo nel settore delle macchine* — relatore: IOZIA.

⁽³⁹⁾ Paragrafo 3.2.4, GU C 296 del 29.9.1997.

⁽⁴⁰⁾ Parere CESE 925/2001, relatore: PEZZINI.

⁽⁴¹⁾ GU C 258 del 10.9.1999, relatore: PEZZINI, e parere CESE 1160/2006 *Cambiamento climatico — il ruolo della società civile*, relatore: EHNMARK.

produzione e consumo (sviluppo) sostenibili» «ed inteso a riconoscere e a premiare le organizzazioni che, oltre a rispettare le norme di legge, migliorano costantemente le proprie prestazioni ambientali⁽⁴²⁾. Applicando la certificazione EMAS, le organizzazioni individuali e le istituzioni sperimentano modalità concrete intese a misurare e ridurre l'impatto ambientale di diverse attività, come ad esempio l'impiego di energia e di materiali e gli spostamenti in automobile, per ferrovia o in aereo»⁽⁴³⁾.

3.9.6. Quanto alla **responsabilità sociale d'impresa**, questa, come ha sottolineato a più riprese il Comitato⁽⁴⁴⁾, rappresenta «un contributo importante al conseguimento dell'obiettivo strategico definito a Lisbona» e non può essere disgiunta dalla nozione di territorio socialmente responsabile e di *governance* territoriale delle mutazioni industriali, tramite «la creazione e lo sviluppo di nuove imprese, di nuovi profili professionali e di una maggiore e migliore occupazione, mantenendo il modello sociale europeo⁽⁴⁵⁾, orientato verso l'economia della conoscenza» e tramite un approccio territoriale integrato a sostegno della «ottimizzazione della tutela ambientale nelle mutazioni economiche e industriali»⁽⁴⁶⁾. Nel corso del periodo (2000-2005), le spese per la protezione dell'ambiente nell'UE hanno raggiunto una media annua di circa l'1,7 % del valore aggiunto dell'industria⁽⁴⁷⁾.

3.9.7. **L'integrazione degli aspetti ambientali nel processo di normalizzazione** europea è stata trattata a varie riprese dal Comitato⁽⁴⁸⁾, che si è detto «convinto della necessità di accelerare, senza peraltro appesantirlo, l'iter di normazione, per garantire sviluppo e alta qualità al mercato interno, sotto tutti gli aspetti, ivi compresi quelli ambientali. Lo scopo è quello di rendere il processo di normazione efficiente, poco costoso e non burocratico, e di adeguare preventivamente le capacità istituzionali degli Stati membri».

3.9.8. Il Comitato ribadisce in proposito **l'esigenza di complementarietà tra le regolamentazioni ambientali cogenti e le norme tecniche volontarie**, che nascono da un'accentuata sensibilità verso l'ambiente e la qualità; esso invita inoltre a promuovere codici di condotta più flessibili, che conducano a processi di normalizzazione *eco-friendly* per le imprese e in particolare per le PMI.

⁽⁴²⁾ I consiglieri del CESE si sono ripetutamente espressi perché la loro sede, così come suggerito dalla Commissione per i suoi edifici, venga sottoposta a certificazione EMAS.

⁽⁴³⁾ GU C 318 del 23.12.2006, *Cambiamento climatico — il ruolo della società civile*, relatore: EHNMARK.

⁽⁴⁴⁾ GU C 169 del 6.7.1992, sul *Libro verde — Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, relatori: HORNUNG-DRAUS, ENGELN-KEFER e HOFFELT; GU C 223 del 31.8.2005, sugli *Strumenti di misura e di informazione sulla responsabilità sociale delle imprese in un'economia globalizzata*, relatrice: PICHENOT; GU C 325 del 30.12.2006, sul *Partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese*, relatrice: PICHENOT.

⁽⁴⁵⁾ GU C 185 dell'8.8.2006, relatore: EHNMARK.

⁽⁴⁶⁾ GU C 318 del 23.12.2006, sul tema *La governance territoriale delle trasformazioni industriali: il ruolo delle parti sociali e il contributo del programma quadro per l'innovazione e la competitività* (parere d'iniziativa), relatori: PEZZINI e GIBELLIERI.

⁽⁴⁷⁾ Attualmente il VAL dell'industria rappresenta il 22 % del PIL (71 % servizi; 5 % costruzioni e 2 % agricoltura). Fonte Eurostat.

⁽⁴⁸⁾ Parere del 29 novembre 2001, GU C 117 del 30.4.2004 e GU C 74 del 23.3.2005, relatore: PEZZINI.

3.9.9. Un ruolo importante spetta, a parere del Comitato, all'allineamento delle specifiche degli **appalti pubblici** ai requisiti di tutela e sostenibilità ambientale, sia nei lavori, opere pubbliche e concessioni, che nei cosiddetti «settori esclusi».

4. Osservazioni generali

4.1. Il Comitato ritiene che, data la stretta interconnessione esistente tra le problematiche della competitività, dell'energia e dell'ambiente, che incidono in modo significativo su molte industrie di prodotti di base e intermedi e impongono degli aggiustamenti strutturali importanti del settore manifatturiero, sia necessario uno stretto coordinamento e l'impostazione integrata di una molteplicità di politiche e di strumenti, ai vari livelli, accompagnata da uno sforzo continuo di semplificazione e di snellimento burocratico, rivolto soprattutto alle PMI.

4.2. Per garantire la coerenza delle singole iniziative, migliorandone nel contempo la sostenibilità e la competitività, occorre, secondo il Comitato:

- la partecipazione equilibrata di tutte le parti in causa, finalizzata a creare un quadro normativo stabile e affidabile in cui competitività, energia e ambiente vadano di pari passo,
- un giusto equilibrio tra normazione, regolamentazione e autoregolamentazione volontaria,
- il sostegno di meccanismi che favoriscano l'aggiustamento strutturale e la ricerca di nuove tecnologie pulite competitive,
- la formazione e la riqualificazione delle imprese, dei loro quadri gestionali e dei lavoratori, per perseguire mutamenti industriali sostenibili e creatori di nuovi posti di lavoro e di nuove prospettive di concorrenzialità,
- una sistematica valutazione d'impatto ex ante ed ex post degli strumenti sia normativi che volontari nonché delle politiche tese a garantirne la coerenza, l'efficacia e la sostenibilità,
- un coinvolgimento maggiore dei consumatori, dei produttori e dei distributori sia a monte, nella concezione, che a valle, nella verifica e nel controllo dell'applicazione e del rispetto delle misure attuative,
- una tutela del mercato unico europeo, che consenta una reale e comprovata parità di concorrenza — anche sotto il profilo del rispetto degli standard ambientali, sul piano interno ed internazionale.

4.3. Le misure intese ad integrare le considerazioni ambientali nelle attività industriali hanno consentito di ottenere risultati importanti: nel periodo compreso tra il 1985 e il 2000 esse hanno permesso di realizzare nell'Unione europea una riduzione complessiva delle emissioni di anidride carbonica del settore manifatturiero superiore all'11 %, pur a fronte di un aumento della produzione del 31 %⁽⁴⁹⁾. Si è inoltre verificato un disaccoppiamento assoluto tra la produzione e le emissioni di gas acidificanti e precursori dell'ozono e un disaccoppiamento relativo tra la produzione e l'uso di energia e di materie prime.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. EIPRO, Commissione, CCR, maggio 2006.

4.4. Il Comitato è convinto che la protezione dell'ambiente possa offrire nuove opportunità di dialogo tra le parti sociali e la società civile, sia a livello interprofessionale che a quello settoriale, per avviare processi di mutazioni industriali sostenibili.

4.5. Occorre dedicare maggiori risorse alla ricerca e allo sviluppo di nuove concezioni, che risolvano i problemi alla fonte mantenendo livelli produttivi ed occupazionali di qualità, piuttosto che ricorrere allo scambio di certificati, senza risolvere i problemi che si pongono.

4.5.1. Secondo il Comitato, il ricorso a visioni di settore a lungo termine e a tabelle di marcia per fronteggiare le sfide degli obiettivi ambientali permette, come nel caso della Piattaforma europea acciaio, di meglio perfezionare e coordinare gli strumenti e le risorse disponibili, per sfruttare al meglio l'accesso all'eccellenza scientifica e al know-how tecnologico.

4.5.2. Le norme nazionali di attuazione delle direttive e delle regolamentazioni europee dovrebbero prevedere vari incentivi per incoraggiare un nuovo approccio alla progettazione dei prodotti, rendendone più efficace il riciclaggio.

4.6. Le politiche della competitività, dell'energia e dell'ambiente sono strettamente interconnesse e incidono in modo significativo, soprattutto su molte industrie dei prodotti di base e di quelli intermedi.

4.7. Per sostenere un'industria che produca in modo sostenibile, occorre una partecipazione equilibrata di tutte le parti in causa, finalizzata a creare un quadro normativo stabile e affidabile, in cui competitività, energia e ambiente vadano di pari passo. I temi da affrontare dovrebbero comprendere:

- l'attuazione concreta dei principi di migliore regolamentazione,
- il cambiamento climatico, in particolare l'interazione tra il sistema per lo scambio di emissioni,
- le iniziative di promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili,
- il funzionamento dei mercati dell'energia, in particolare del mercato dell'elettricità,
- l'attuazione della strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, e la relativa normativa,

— una maggiore efficienza nell'uso delle risorse e l'adozione di tecnologie ambientali innovative.

4.8. Per le politiche ambientali che hanno come obiettivo dei «beni pubblici locali», come la qualità dell'aria e i parchi urbani, è evidente che i cambiamenti nella «qualità ambientale» hanno ripercussioni locali significative sui prezzi degli alloggi, sull'occupazione, sulle capacità di rappresentanza delle classi meno abbienti nelle decisioni di tutela ambientale e infine sulle loro capacità/possibilità di applicare gli standard di efficienza nel risparmio energetico.

4.8.1. In termini di occupazione, se i posti di lavoro obsoleti vengono in gran parte rimpiazzati da quelli creati dalle attività pubbliche e private, nel settore terziario la riqualificazione dei profili professionali in un'ottica ambientale richiede ingenti sforzi formativi e l'attuazione di una strategia europea per una mobilità sostenibile.

4.9. Al fine di rafforzare l'efficacia e l'impatto positivo delle misure di tutela ambientale occorre, a parere del Comitato, garantire una dimensione internazionale alle azioni comunitarie di coordinamento: è infatti importante che l'Europa possa assicurare, anche attraverso l'inserimento negli accordi negoziati di apposite clausole di rispetto ambientale, la più vasta adesione e rispetto dei requisiti di tutela ambientale. In particolare le regole del commercio internazionale dovrebbero prendere in considerazione, oltre al *dumping* sociale, anche quello ecologico⁽⁵⁰⁾, favorendo il trasferimento delle tecnologie ambientali e l'applicazione dell'ecoinnovazione a livello mondiale⁽⁵¹⁾.

4.10. In proposito, occorrerebbe incoraggiare e sostenere iniziative per definire delle tabelle di marcia (*roadmap*) ambiziose ma percorribili, per sviluppare dei *benchmarking* internazionali settoriali per l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni nocive, basati sulle migliori tecnologie disponibili (BAT⁽⁵²⁾).

4.11. L'Unione europea deve continuare ad insistere con i paesi industrializzati e con i grandi paesi emergenti, in particolare Cina e India, per trovare nuove strade che coinvolgano tutti i paesi verso uno sviluppo sostenibile, anche attraverso la rimodulazione della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo⁽⁵³⁾.

Bruxelles, 12 dicembre 2007.

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS

⁽⁵⁰⁾ Cfr. *Libro verde — Per una migliore demolizione delle navi*, COM(2007) 269 def. del 22 maggio 2007.

⁽⁵¹⁾ Conclusioni del Consiglio *Nuovo slancio politica ambientale UE*, 28.6.2007.

⁽⁵²⁾ BAT = *Best Available Technologies*.

⁽⁵³⁾ Cfr. le valutazioni d'impatto di sostenibilità (*Sustainability impact assessment — SIA*) nell'ambito degli accordi APE con i paesi ACP (cfr. parere esplorativo REX/189 del 14 dicembre 2005, GU C 65 del 17.3.2006, relatore: PEZZINI, correlatore: DANTIN).